



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001**

**PARTE SPECIALE B – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO**

Roma, Giugno 2019

PARTE SPECIALE B

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

INDICE

PARTE SPECIALE B	2
1. LE FATTISPECIE DI REATO	4
1.1. Premessa	4
1.2. I reati di cui all'art. 25- <i>septies</i> del Decreto Legislativo n. 231/2001	4
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B	4
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	5
4. RUOLI E RESPONSABILITA'	6
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
6. PRINCIPI DI CONTROLLO	8
7. FLUSSI INFORMATIVI	13
8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14

1. LE FATTISPECIE DI REATO

1.1. Premessa

La presente Parte Speciale B è dedicata alla trattazione dei reati in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, così come individuati nell'art. 25-*septies* del Decreto, la cui commissione da parte dei lavoratori di Confindustria, nonché tutti i soggetti terzi, operanti nelle aree e nei luoghi di lavoro considerati a rischio, può ingenerare responsabilità della Confederazione stessa.

Successivamente, si riporta il dettaglio delle fattispecie di reato la cui commissione potenziale è emersa durante l'analisi di Confindustria.

1.2. I reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto Legislativo n. 231/2001

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)

Per una trattazione completa delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, comprensiva del testo e di una casistica sintetica, si rimanda all'allegato "Elenco reati 231".

2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

Obiettivo della presente Parte Speciale B è far sì che i tutti i soggetti coinvolti nei Processi Sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Si è già detto nella Parte Generale che il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'Associazione, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative, costituiti da:

- i) Modello organizzativo e di controllo;
- ii) Codice di Comportamento;
- iii) Sistema Disciplinare.

Allo stesso modo, sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare:

- i) L'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi

procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse strutture e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi di Confindustria, la predisposizione di validi strumenti di controllo;

- ii) L'adozione di un Codice di Comportamento che costituisce la carta dei valori della Confederazione, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura, costantemente aggiornato e monitorato;
- iii) L'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi specifici relativi ai Processi Sensibili, in relazione ai reati di cui al paragrafo precedente.

Verranno quindi indicati:

- le aree e/o i processi definiti “sensibili” ovvero a rischio di specifico reato;
- i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre strutture che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le fattispecie di reato indicate *sub* par. 1 si applicano, in via potenziale, a tutte quelle attività per Confindustria considerate “sensibili” ex art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal fatto che a svolgerle sia il personale dipendente di Confindustria o collaboratori.

Di seguito si riportano le aree considerate “sensibili” nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni;

- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle tematiche SSL;
- gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle tematiche security.

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 si può sintetizzare attraverso la convinzione che la sicurezza si ottiene responsabilizzando tutti, i Destinatari della presente Parte Speciale B sono tutti i lavoratori di Confindustria, nonché tutti i soggetti terzi, operanti nelle aree e nei luoghi di lavoro considerati a rischio.

In particolare i soggetti interessati al rispetto degli obblighi di salute e sicurezza sono:

- Datore di Lavoro e Committente, nella persona del Direttore Generale;
- Dirigente delegato alla sicurezza;
- Lavoratori;
- RSPP;
- ASPP;
- Medico competente;
- RLS (ove nominato dai lavoratori);
- Addetti alla squadra di emergenza antincendio;
- Addetti alla squadra di primo soccorso.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale B devono rispettare quanto definito dalla Confederazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle figure individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole.

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati individuati i Principi di Comportamento cui il personale di Confindustria, a qualsiasi titolo operante nelle aree e nei luoghi di lavoro considerati a rischio per la commissione delle fattispecie di reato, deve attenersi.

Confindustria si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale anche attraverso investimenti in impianti e macchinari per migliorare gli standard di sicurezza, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (TUS – Testo Unico sulla Sicurezza e s.m.i.).

Pertanto, i destinatari della parte speciale B di cui al punto 4. **devono**:

- svolgere tutte le attività sensibili conformandosi alle leggi vigenti, ai principi di Corporate Governance della Confederazione, alle norme del Codice di Comportamento, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché per quanto di competenza ai controlli a presidio dei rischi-reato identificati;
- osservare tutte le disposizioni normative antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Confederazione e segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle stesse;
- partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Confederazione;
- segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano nei locali di cui la Confederazione ha la disponibilità giuridica.

È fatto invece esplicito **divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies*; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai controlli e alla documentazione normativa esistente prevista o richiamata dalla presente Parte Speciale;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei protocolli e delle procedure;
- fruire di servizi in “appalto” senza aver stipulato regolare contratto, ovvero di stipulare o rinnovare alcun contratto d'appalto o d'opera con consulenti, partner ed

in generale fornitori che lavorano nelle sedi della Confederazione, in assenza dei requisiti di idoneità previdenziale, contributiva e di sicurezza sul lavoro.

I destinatari del Modello, pertanto, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice di Comportamento, devono anche rispettare i controlli di cui sono responsabili, come previsto nella suddetta normativa e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Si elencano, di seguito, i principi di controllo che i ruoli, definiti nel capitolo 4, devono porre in essere nell'ambito delle proprie responsabilità, riguardo la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto nei documenti "Documento di valutazione dei rischi" (DVR), emessi in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008:

Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il supporto del Medico Competente, deve provvedere:

- ad accertare che l'ufficio tecnico gestore degli edifici e degli impianti abbia attivato gli strumenti necessari per il reale controllo operativo degli adempimenti prescritti dalla legge stessa (per esempio, scadenziario manutenzione presidi antincendio e registro manutenzioni);
- ad aggiornare periodicamente e a rendere disponibili a dirigenti e preposti le liste di macchinari o attrezzature e sostanze pericolose, per i quali, quando interpellato, ha espresso parere preventivo favorevole rispetto all'adozione o impiego degli stessi.
- ad accertare prima dell'acquisto di nuove macchine, attrezzature o sostanze pericolose la rispondenza delle stesse ai requisiti normativi e tecnici minimi per la tutela della salute e sicurezza (dichiarazione di conformità del costruttore, libretti di istruzione e manutenzione delle macchine o attrezzature, presenza di marcatura CE) ed esprimere parere tecnico in merito;
- a verificare le schede tecniche per le sostanze pericolose, prima del loro impiego o inserimento;
- a valutare gli eventuali DPI o mezzi di protezione collettiva più idonei e l'opportunità di attività di formazione o addestramento, finalizzate al corretto impiego di tali macchine o attrezzature da parte dei lavoratori interessati;
- a verificare costantemente che le macchine, le attrezzature e le sostanze pericolose

in via di dismissione o alienazione non vengano effettivamente più utilizzate e siano correttamente smaltite;

- ad archiviare la documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Il Datore di Lavoro, in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve effettuare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza della Confederazione, al fine di eliminare i pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, ridurre tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Tale analisi deve essere formalizzata in un apposito documento (“Documento di valutazione dei rischi”), così come previsto dal TUS e s.m.i., contenente, tra l’altro, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuale assegnati nonché rispondente a quanto previsto dall’art 28 comma 2 lettere da a) a f) del TUS, sottoscritto a cura del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente

- valutare tutti i rischi associati all’attività di lavoro, compresi i rischi di interferenza, ed elaborare e formalizzare il documento di valutazione dei rischi;
- aggiornare il DVR a seguito di mutamenti organizzativi e procedurali, modifiche tecniche, modifiche rese necessarie da evoluzione normative, nonché a seguito di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità, entro 30 giorni dalle rispettive causali;
- garantirne l’aggiornamento e l’archiviazione.

Attività di rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il supporto del Medico Competente, deve provvedere:

- al tempestivo aggiornamento del DVR a fronte di infortuni significativi e/o risultati sanitari che ne evidenzino la necessità;
- alla definizione di modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni e/o mancati infortuni;
- alla comunicazione agli enti locali competenti degli infortuni occorsi;
- all’aggiornamento dei report sugli infortuni e sui mancati infortuni;
- all’archiviazione della documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

La Confederazione è dotata di un sistema di deleghe che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene al suo interno.

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla nomina del/i Responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e del/i Medico/i Competente/i e deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e degli addetti alle emergenze in caso d'incendio, etc.).

Inoltre:

- tutti i soggetti di cui al punto 4 devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene applicabili alla Confederazione;
- il Datore di Lavoro deve adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza (a titolo esemplificativo: nomina di Dirigenti e dei preposti, nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunicazione riguardante la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza territoriale, nomina del Medico Competente e sua comunicazione, nomina degli addetti al primo soccorso e degli addetti alle emergenze in caso d'incendio e loro comunicazione).

In particolare il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, a:

- definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a:
 - garantire la sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - gestire le attività in appalto e subappalto ed i relativi rischi di interferenza;
 - regolamentare i flussi informativi;
- attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute, l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e i necessari poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo;
- l'effettuazione di attività operative ed istruzioni per svolgere correttamente ed in sicurezza le attività;

- gestire correttamente le situazioni d'emergenza e prevedere prove di emergenza periodiche;
- definire le modalità operative da seguire nell'appalto di lavori a terzi al fine di assicurare adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve garantire tutti gli adempimenti previsti dal TUS, ed in particolare:

- indire, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08, almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro e/o i delegati, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa.

Attività di sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, dotandolo degli adeguati spazi per l'esecuzione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito, nonché per l'archiviazione della relativa documentazione.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

In particolare, il Medico Competente deve, così come previsto dall'art. 25 del TUS, tra l'altro:

- collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi;
- programmare ed effettuare (i) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, (ii) accertamenti periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
- formalizzare e comunicare al lavoratore e al Datore di lavoro l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro e/o Datore di Lavoro delegato per la relativa archiviazione).

Attività di formazione ed informazione dei lavoratori

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, provvede a:

- raccogliere le liste aggiornate trasmesse dall'Area Attività Operative, conseguenti l'inserimento, la nuova assunzione, il trasferimento, il distacco o il cambiamento mansione dei soggetti;
- pianificare e realizzare, i corsi di formazione interni o esterni, in termini sia di contenuti sia di modalità di erogazione. La formazione è estesa non solo al personale neo-assunto o stagista impegnato in attività di ufficio, inserito in Associazione, ma anche ai lavoratori autonomi (occasionalmente o a progetto) che svolgano le proprie prestazioni nell'ambito delle strutture. I lavoratori adibiti a mansioni specifiche sono sottoposti ad addestramento;
- aggiornare le attività di IFA (Informazione-Formazione-Addestramento) coerentemente con l'evoluzione degli specifici rischi;
- archiviare la documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Il Datore di Lavoro vigila sul corretto espletamento delle attività delegate e, tramite la collaborazione dei delegati sull'osservanza, da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge dell'Associazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre il Datore di Lavoro provvede all'archiviazione della documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

I delegati con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, devono provvedere all'individuazione e all'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge, garantendone la adeguata conservazione/archiviazione.

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP gestisce il sistema di monitoraggio interno e di reporting al fine di verificarne le performance e i punti di miglioramento e provvede all'archiviazione della documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle tematiche SSL

Confindustria con riferimento alla suddetta area, si conforma ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole vessatorie aventi impatto sulla SSL;
- verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei fornitori in fase di stipula dei contratti;
- attività periodiche di verifica degli aspetti SSL;
- archiviazione della documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle tematiche security

Confindustria con riferimento alla suddetta area, si conforma ai seguenti principi di controllo:

- identificazione delle tipologie di acquisti in materia di security;
- definizione delle modalità di approvvigionamento in materia di security;
- previsione di una reportistica periodica al Direttore Generale;
- definizione di specifiche disposizioni contrattuali da utilizzare con le terze parti che svolgono attività di security che prevedano:
 - (i) l'obbligo di rispettare il Codice di Comportamento, il Modello 231 dell'Associazione, nonché l'impegno di seguire le procedure degli stessi nello svolgimento delle proprie attività;
 - (ii) la possibilità di ruotare gli addetti al servizio di vigilanza (ad esclusione di quelli addetti al servizio di reception) con cadenza periodica - almeno triennale.
- archiviazione della documentazione al fine di garantirne la tracciabilità.

7. FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di fornire la necessaria informativa all'OdV circa l'aderenza alle norme di comportamento sancite dal Modello e le evidenze di funzionalità dei meccanismi di controllo svolte, le strutture coinvolte nelle singole aree di rischio garantiranno la documentabilità (comprovante il rispetto della normativa e delle regole di comportamento e di controllo previste dal Modello) dei processi seguiti, fornendo all'Organismo di Vigilanza la documentazione necessaria.

Sarà compito dell'OdV definire e comunicare alle Unità Organizzative coinvolte nella gestione delle attività potenzialmente a rischio le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi informativi relativi alle stesse.

Le modalità operative per la gestione delle attività in oggetto sono disciplinate all'interno del Codice di Comportamento.

8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito, da parte di tutta la struttura di Confindustria, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Direttore Generale, nonché, annualmente, al Collegio dei Revisori.